

CONTRATTO DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI CONSERVATORE DELLA SEZIONE ARCHEOLOGICA DEL MUSEO CIVICO DELLA CITTA' DI SUSAS

TRA

Il Comune di Susa, con sede legale in Susa, Via Palazzo di Città n. 39, C.F. 86501110018, nella persona della Signor Grazia Pent, la quale interviene a stipulare nella sua qualità di Responsabile dell'Area Amministrativa del Comune nel cui nome e interesse agisce

E

La Dr.ssa Enrica Calabria, nata a Torino il 7 ottobre 1976 ed ivi residente in Piazza Vetta di Italia n. 10/E, codice fiscale CLBNRC76R47L219Z, in qualità di libera professionista specialista in Archeologia e titolare di ditta individuale CF e p. IVA 10430590017,

PREMESSO CHE

- Sono stati conclusi i lavori di allestimento del Museo Civico della Città di Susa all'interno del Castello della Contessa Adelaide
- Si rende necessario provvedere ad affidare l'incarico di Conservatore della collezione archeologica del museo stesso, in particolare per la predisposizione degli elenchi dei reperti archeologici di proprietà statale per la pratica di deposito ministeriale;
- all'interno dell'Ente mancano dipendenti aventi i titoli e i requisiti professionali per l'esercizio della funzione di Conservatore della collezione archeologica del Museo;
- il Comune di Susa ha provveduto a pubblicare un avviso pubblico per manifestazione di interesse finalizzato all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 dell'incarico di conservatore sezione archeologica del Museo Civico per l'anno 2017
- entra la scadenza del termine previsto dall'avviso è pervenuta una sola candidatura e precisamente quella del professionista sopra generalizzato

VISTA

la determinazione del Responsabile di affidamento dell'incarico in narrativa n. di data

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2

Il Comune di Susa affida Dr.ssa Enrica Calabria, che accetta, l'incarico di conservatore della sezione archeologica del museo civico della Città.

Articolo 3 - Attività previste

- Predisposizione elenchi dei reperti archeologici di proprietà statale per la pratica di deposito ministeriale.
- Collaborazione con il Comune per la gestione dei rapporti con la Soprintendenza e gli altri Enti Territoriali.
- Conservazione e gestione dei beni museali archeologici e gestione depositi.

- Supporto elaborazione e gestione progetti di allestimento delle collezioni archeologiche esistenti.
- Supporto alla gestione e organizzazione eventi, mostre, conferenze e attività didattiche.
- Supporto nella partecipazione a bandi per progetti culturali e di valorizzazione della sezione archeologica del Museo.

Articolo 4 - Durata e luogo dell'incarico

L'incarico avrà durata di mesi 12 a partire dal 1 gennaio 2017.

Il luogo in cui viene svolta la prestazione è il Museo civico della Città di Susa, sito nei locali del Castello della Contessa Adelaide.

Il conservatore, nello svolgimento dell'incarico suddetto, non è tenuto al rispetto di un orario predeterminato ma la sua presenza potrà essere concordata con l'Amministrazione comunale per non meno di 150 ore lavorative.

Articolo 5 – Compenso

Il Comune di Susa s'impegna a liquidare al conservatore individuato il compenso complessivo di Euro 5.000,00 IVA e oneri previdenziali esclusi che sarà erogato in due rate separate, corrispondenti ciascuna alla cifra di euro 2.500,00 (IVA e oneri previdenziali esclusi), nel mese di giugno e nel mese di dicembre su presentazione, da parte del conservatore, di fattura o parcella accompagnata da relazione attestante l'attività svolta.

Articolo 6 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Il conservatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. nei rapporti verso il Comune.

Articolo 7 - Sospensione del Servizio

Il conservatore non può sospendere i servizi forniti in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con il Comune.

L'eventuale sospensione del servizio per decisione unilaterale del conservatore costituisce inadempienza contrattuale e conseguente causa di risoluzione del contratto per colpa.

In tal caso il Comune ha facoltà di procedere nei confronti del conservatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

Articolo 8 - Obbligo di riservatezza

Il conservatore, in conformità all'etica professionale, è tenuto a mantenere un rigoroso riserbo su dati e fatti di cui venga conoscenza in ragione dell'incarico conferito. In caso di violazione di tale obbligo, il Comune potrà richiedere al conservatore il risarcimento dei danni conseguenti e far valere la risoluzione di diritto del presente contratto.

Articolo 9 - Inadempienze ed eventuali revoche

Le inadempienze a quanto previsto nel presente contratto disciplinare, rilevate dall'Amministrazione comunale, saranno oggetto di sanzioni dallo stesso determinate e commisurate alla gravità delle inadempienze stesse.

Il Comune si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso di contestazioni al conservatore di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali. In tal caso il Comune avrà facoltà di procedere all'esecuzione in danno del Conservatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In ogni caso si conviene che il Comune, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Conservatore con raccomandata a.r., nei seguenti casi:

- ✓ nei casi di cui agli articoli relativi a: sospensione dei servizi, obblighi di riservatezza, cessione del credito;
 - ✓ in caso di mancato avvio del servizio successivo alla sottoscrizione del contratto;
- Costituisce altresì causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento;

In ogni caso, il Comune potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 10

Per tutto quanto non previsto dal presente disciplinare di incarico si applicano tutte le disposizioni di legge ed i regolamenti vigenti in materia.

Per la risoluzione di qualsiasi eventuale controversia inerente l'applicazione o l'interpretazione del presente atto è competente il Tribunale di Torino.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Conservatore
Enrica Calabria

Il Responsabile
dell'Area Amministrativa
Grazia Pent